



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

A / V / 1

Segreteria Generale

Circolare n. 1

Roma, 26 aprile 2021

Oggetto

**Adozione del Registro delle attività
di trattamento del MAECI**

1. Il Regolamento generale (UE) 2016/679, entrato in applicazione il 25 maggio 2018, ha innovato in maniera sostanziale la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tra le novità più significative, si segnala l'obbligo, a carico dei titolari del trattamento, di redigere un Registro delle attività di trattamento svolte sotto la loro responsabilità (art. 30, par. 1 e 3), salvo casi particolari che non riguardano le pubbliche amministrazioni. Tale Registro, da tenere in forma scritta, cartacea e/o elettronica, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49, par. 1, co. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32.

Tuttavia, nell'interpretazione del Garante per la protezione dei dati personali, nulla vieta al titolare del trattamento d'inserire nel Registro ulteriori informazioni, se ritenute utili per una più completa valutazione d'impatto dei trattamenti svolti.

Con l'occasione, si ricorda che, ai sensi del Regolamento, s'intende per dato personale "*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile*" (art. 4, n. 1), per trattamento "*qualsiasi*

Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero

Alle Rappresentanze Diplomatiche, agli Uffici Consolari di I categoria ed agli Istituti di Cultura

operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali” (art. 4, n. 2) e per titolare del trattamento “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, n. 7).

La tenuta del Registro delle attività di trattamento non va intesa come un adempimento puramente formale, ma come parte integrante di un sistema per garantire la corretta gestione dei dati personali. Si tratta, infatti, di uno strumento fondamentale, non soltanto ai fini di un eventuale controllo da parte del Garante, ma anche per consentire al titolare del trattamento di acquisire piena consapevolezza dei trattamenti svolti, di effettuare la necessaria analisi del rischio e di offrire agli addetti pro-tempore, dirigenti ed incaricati del trattamento, indicazioni operative su come procedere.

2. Il titolare del trattamento è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il quale agisce, a seconda delle materie trattate, attraverso le sue strutture centrali e periferiche.

Come previsto dal Regolamento, il predetto Registro è tenuto dal Responsabile per la protezione dei dati (RPD) del MAECI in formato cartaceo ed elettronico. Copia della versione elettronica è altresì pubblicata sulla MAEnet del Ministero (nella “Guida pratica in materia di privacy”, consultabile su Strumenti di lavoro / Procedure / RPD).

Le strutture centrali e periferiche del MAECI sono tenute a seguire le indicazioni del Registro con riferimento ai trattamenti di dati personali connessi alle attività di rispettiva competenza, nonché per la nomina e formazione degli incaricati al trattamento. Le predette strutture sono altresì tenute a segnalare al RPD gli eventuali aggiornamenti da apportare al Registro.

Sarà cura del RPD provvedere al periodico aggiornamento del Registro, d'intesa con i vari Centri di Responsabilità e previa approvazione dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale, per tenere conto di eventuali modifiche nei trattamenti, ivi comprese quelle derivanti dall'evoluzione dei presupposti normativi, organizzativi e tecnologici. Oltre alla data di prima stesura, il Registro deve, quindi, riportare quella dell'ultimo aggiornamento.

Il Registro sarà messo a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, ove quest'ultimo ne faccia richiesta.

Si segnala con l'occasione che, avendone l'art. 27 del D.lgs. 101/2018 abrogato la norma di riferimento, è venuta meno l'efficacia del DM 225/2004, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 181, co.1, lett. a) del D.lgs. 196/2003" e contenente una precedente mappatura dei trattamenti di dati sensibili svolti dal MAE.

Con la presente circolare viene adottato formalmente il Registro delle attività di trattamento del MAECI. La prima versione è stata completata nel gennaio 2019 dal RPD del Ministero, d'intesa con i vari Centri di Responsabilità, e ha conosciuto in seguito vari aggiornamenti.

Si allega alla presente circolare la versione del Registro aggiornata al 26 aprile 2021.


Il Segretario Generale